

*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Le griglie di valutazione di Anai. Principi, metodologia, risultati.

Premessa.

La legge 4/2013 è volta a regolamentare le professioni non organizzate in ordini e collegi e ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che usufruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale. La legge non comprende quindi le professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciale e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.


Ribadendo il concetto che l'esercizio della professione è libero, la legge 4/2013 non istituisce barriere all'ingresso per le professioni non regolamentate e non modifica la legislazione in materia di attività professionali riservate. L'unico obbligo introdotto da questa legge è quello di fare riferimento esplicito, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della stessa legge.

Sostanzialmente individua, se pur non elencate espressamente, tre categorie di professionisti, ossia: i professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono auto-regolamentarsi; i professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI/CEN; i professionisti che possono aderire e fare attestare da un'associazione professionale la propria qualità professionale, la qualità dei servizi professionali e il rispetto degli standard qualitativi adottati.

La legge inoltre, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad un'associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dell'Ente unico nazionale di accreditamento (in Italia Accredia) la certificazione di conformità ad una norma tecnica relativa all'esercizio della professione (norma tecnica UNI).

I professionisti non organizzati in ordini e collegi e che svolgono abitualmente la loro attività possono, in base alla norma, dimostrare la qualità dei servizi da loro prestati attraverso le attestazioni di qualità rilasciate dalle associazioni di riferimento che a loro volta implicano anche un riconoscimento delle abilità, competenze e conoscenze basate sul merito e danno conto anche dei percorsi di formazione continua.

La legge, come è noto, rappresenta una garanzia per l'utente (sia in ambito pubblico che privato e nel rispetto delle regole sulla concorrenza) poiché le attestazioni di qualità dei servizi erogati dal professionista possono essere rilasciate dalle associazioni di riferimento, sotto la loro responsabilità, solo se le associazioni in questione sono in grado di osservare gli stringenti obblighi prescritti dalla legge 4/2013 (dichiarati nei loro Statuti), che prevedono una gestione democratica dell'associazione, la trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi, la promozione della formazione continua degli associati, l'adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo, la vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale, una struttura organizzativa tecnico-scientifica capace di attuare gli impegni, l'attivazione di uno sportello per il



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

consumatore, la non esclusiva rappresentanza della professione, rendendo note inoltre tutte le attività e gli standard che garantiscono la qualità della professione.

La legge, dunque, ancorché pensata per la trasparenza del mercato e la tutela dell'utenza e non vincolante per l'esercizio della professione (ognuno sotto la sua responsabilità può dichiararsi professionista nel rispetto del Codice del Consumo), porta in sé elementi di grande innovazione:

- Il riconoscimento delle professioni non comprese in ordini e collegi con il conseguente riconoscimento della loro dignità professionale e sociale;
- Il riconoscimento del ruolo delle associazioni professionali, quelle in possesso dei requisiti richiesti dalla legge nel rispetto dei principi di trasparenza e di non concorrenzialità, come garanti verso l'utenza e la committenza. Questo è un passaggio molto importante perché implica, da parte delle associazioni, anche un ruolo di promozione dei servizi professionali di qualità dell'ambito che rappresentano, valorizzando al contempo gli aspetti innovativi e la loro efficacia e utilità nel mondo del lavoro e facendo emergere il sommerso mondo delle reali competenze e qualità dei servizi professionali di molti professionisti;
- L'introduzione del valore del sistema delle attestazioni che, come si è visto, per essere rilasciate necessitano di una complessa osservanza di procedure e di obblighi. Il loro valore sta anche nel fatto che le attestazioni sono strumenti dinamici, non statici, perché danno la possibilità al professionista di dimostrare la sua capacità di mantenimento nel tempo dei requisiti sia in termini formativi che professionali, ponendosi sul mercato del lavoro in una reale dimensione di sapere e di saper fare al passo con i tempi.

Il ruolo di Anai e il sistema di attestazione.

Come Associazione abbiamo avviato con grande responsabilità la procedura per l'iscrizione all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e la conseguente procedura per il rilascio delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Questo ha significato la verifica di tutto il nostro assetto organizzativo per rispondere ai requisiti imposti dalla norma e ha significato pensare un sistema di attestazioni su basi oggettive capace di far emergere le reali conoscenze, abilità e competenze dei nostri associati e la qualità dei loro servizi nel rispetto di un codice etico e di condotta, nessuno escluso, in un continuo allineamento con la norma UNI di settore.

Un sistema di attestazione, quindi, che rappresenti realmente la qualità dei servizi professionali prestati dal socio, svincolato da qualsiasi forma di ambiguità interpretativa rispetto ad un giudizio sulla persona, e che si configuri come la concreta rappresentazione della competenza acquisita, della raggiunta maturità professionale e della reale capacità di esercitare la professione.

In altre parole un sistema capace di far emergere la figura dell'archivista nella sua dimensione tecnica, a prescindere dalla eventuale specializzazione (che può essere presente o meno, ma in ogni modo rilevabile dall'attenta valutazione di ciascun curriculum) con il duplice scopo di garantire il mercato rispetto agli scopi della legge 4/2013 e di definire l'insieme delle attività tradizionali ed avanzate della professione.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Allo scopo di garantire una rispondenza concreta con le reali competenze, abilità e conoscenze del socio che richiede l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, l'attestazione rilasciata da Anai si presenta come un'attestazione dinamica, non statica, suddivisa in due parti: la prima, generale, che esprime il livello (base, avanzato o esperto) e la seconda parte, allegata, che descrive gli ambiti di specializzazione del socio, secondo la declaratoria UNI. Va da sé, che la caratteristica della dinamicità dell'attestazione è pensata anche in relazione al passaggio da un livello ad un altro che, in via incrementale, dimostra e garantisce competenze, conoscenze e abilità via via acquisite dal socio, debitamente tracciate in fascicoli personali creati per scopi organizzativi interni all'associazione.

Si sottolinea che, secondo la Legge 4/2013, attestazione di iscrizione e attestazione di qualità dei servizi erogati sono cose diverse.

Questo è un elemento fondamentale di cui tener conto perché, mentre l'attestazione di iscrizione attesta che il richiedente ha i requisiti necessari per l'Associazione per l'ammissione come socio (riguarda la persona), le attestazioni di qualità dei servizi professionali valutano la capacità del socio di erogare servizi archivistici di qualità (saper fare). L'attestazione di iscrizione è un fatto che riguarda il socio e l'associazione, mentre le attestazioni di qualità sono destinate al mondo dei consumatori in un meccanismo in cui le associazioni si fanno garanti del lavoro del socio, opportunamente valutato, rispetto all'utenza (pubblica o privata).

Metodologia per la costruzione delle griglie di valutazione.

Partendo dall'analisi degli elementi presenti nella normativa Uni 11536 per la costruzione delle griglie di valutazione per la formazione e le attività (ai quali sono stati attribuiti punteggi minimi e massimi), per la valutazione dei livelli è stato da subito palese, in linea teorica, la necessità di operare su un piano che fosse il più oggettivo possibile, non deducibile dalla sola valutazione dei curricula rispetto ai valori inseriti nelle griglie predisposte. Infatti, poiché per ogni attività viene riportato un punteggio minimo e massimo, il fattore di discrezionalità del valutatore in fase di analisi dei curricula, non permette di fissare parametri fissi e oggettivi entro cui stabilire i diversi livelli attribuibili. Ci si è così ispirati, nei principi, a sistemi di job evaluation che hanno permesso di rendere realizzabile la costruzione delle soglie dei livelli in modo oggettivo, non considerando in prima istanza i curricula, ma solo i dati astratti e di riferimento.

In particolare il sistema prevede:

- l'identificazione dei fattori di valutazione (aree UNI) e per ciascun fattore gli elementi possibili da valutare in scala;
- l'attribuzione di un valore per ciascun elemento in scala;
- l'individuazione del minimo e del massimo possibile;
- la costruzione di classi di livello con minimo e massimo definendo nell'arco min-max possibile la sequenzialità.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

E dunque si è operato secondo i seguenti step:

Step 1 per la valutazione dell'attività professionale

- Individuazione dei 10 ambiti ai sensi della norma UNI
- Inserimento per ciascun ambito delle attività principali
- Individuazione del punteggio attribuibile per ogni attività svolta (secondo la tabella elaborata dalla prof. Carucci) indicando per ogni ambito il min e max calcolabile
- Creazione della bozza di tabella riepilogativa "Valutazione attività professionale"

Step 2 per la valutazione della formazione

- Individuazione formazione curricolare
- Individuazione punteggio min max (Tabella prof. Carucci)
- Creazione tabella riepilogativa "Valutazione formazione"
- Non abbiamo valorizzato la formazione permanente in sede di prima applicazione (a valere dal 2017)

Step 3

- Predisposizione "scheda personale sintetica di valutazione di..." con i tre elementi valutabili
- Inserimento dei relativi min e max
- Inserimento di coefficienti di proporzione per restituire il peso di ciascun elemento nella costruzione del punteggio complessivo
- Calcolo dei possibili punteggi "pesati" (per l'aggiornamento permanente dal 2017).

Si sottolinea che il coefficiente di peso per le diverse componenti di formazione aggiornamento e attività professionale è applicato solo nella fase finale di valutazione dei curricula, cioè dopo aver accertato i punteggi oggettivi attribuiti dal valutatore, in base alle attività presenti nelle griglie.

Nel livello base non è calcolato un minimo perché l'elemento determinante è che ci sia un'esperienza professionale valutabile sia come servizio nei confronti dell'utenza che come diritto di essere valutati tout court, anche in presenza di esperienza minima.

Sulla base di ripetute prove e verifiche, il risultato del lavoro prevede i tre livelli di attestazione così individuati:

- primo livello **base** di attestazione di qualità dei servizi (non prevede il minimo) fino a punti 296 (per arrotondamento fino a 300 punti)
- il secondo livello **avanzato** sta nell'intervallo 297-810 (per arrotondamento da 301 a 810)
- il terzo livello **esperto** parte da 811.

Le soglie sono state ricavate sommando il minimo e il massimo dei valori attribuiti per ogni attività, dividendo in 3 parti uguali il risultato ottenuto per individuare i valori discriminatori dei tre livelli.

Come esplicitato in precedenza, la scheda personale sintetica di valutazione (ossia l'attestazione vera e propria) presenterà il risultato finale ottenuto dalla valutazione dei singoli curriculum per ogni ambito



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

valutabile (formazione, esperienza e formazione continua) a cui si applica il coefficiente di peso attribuito (35% formazione, 60% esperienza, 5% formazione continua). In un allegato separato saranno evidenziati gli ambiti di specializzazione del socio.

Conclusioni.

Il sistema di attestazione rilasciato da Anai si presenta, in questo modo, come un valido strumento oggettivo di valutazione. Le griglie sulle quali l'attestazione si basa, ancorché perfettamente allineate alla declaratoria UNI, presentano una caratteristica di forte dinamicità e possono essere utilizzate anche sezioni separate in ambiti diversi (sezioni particolari di archivio storico, archivio corrente, amministrativo etc. e per la definizione di requisiti in bandi o requisiti elenchi del Mibact).

Le griglie stesse possono essere oggetto di revisione periodica da parte del Comitato tecnico scientifico nel momento in cui si ravviserà la necessità di allinearle ai cambiamenti di attività legate all'evoluzione della nostra professione e alle conseguenti revisioni periodiche della norma UNI.

Già in questa fase, a titolo di esempio, si è rilevato che non sono adeguatamente esplicitate alcune attività riscontrate nell'analisi dei curriculum, come le attività di consulenza, o non previsti i requisiti per l'attività di collaborazione volontaria per le squadre di intervento in aree colpite da calamità naturali, come presente nell'allegato 1 della Circolare n. 159 – 2016 DG-OR del MIBACT. Attività che sicuramente sono o potranno essere inseriti dai soci nei loro curriculum e per le quali richiederanno una valutazione. Sono inoltre da riconsiderare il punteggio di ispettore onorario e alcuni punteggi incongruenti fra loro o troppo dettagliati. Infine si rammenta l'opportunità di accompagnare il Regolamento per il rilascio delle attestazioni di qualità professionale con Note esplicative per la redazione della domanda da parte del socio e con una Nota indicante i criteri di applicazione ad uso del CTS.

Si auspica inoltre l'introduzione di valori in crediti formativi validi per l'attestazione in relazione alla parte di aggiornamento professionale.

PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI ISCRIZIONE E DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DAI SOCI (art. 7 della legge 4/2013)

1. Premessa

La legge 4/2013 è volta a regolamentare le professioni non organizzate in ordini e collegi e ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che usufruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale. La legge non comprende quindi le professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciale e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

I professionisti non organizzati in ordini e collegi e che svolgono abitualmente la loro attività possono, in base alla norma, dimostrare la qualità dei servizi da loro prestati attraverso le attestazioni di qualità rilasciate dalle associazioni di riferimento che a loro volta implicano anche un riconoscimento delle abilità, competenze e conoscenze basate sul merito e danno conto anche dei percorsi di formazione continua.

La legge, come è noto, rappresenta una garanzia per l'utente (sia in ambito pubblico che privato e nel rispetto delle regole sulla concorrenza) poiché le attestazioni di qualità dei servizi erogati dal professionista possono essere rilasciate dalle associazioni di riferimento, sotto la loro responsabilità, solo se le associazioni in questione sono in grado di osservare gli stringenti obblighi prescritti dalla legge 4/2013 (dichiarati nei loro Statuti), che prevedono una gestione democratica dell'associazione, la trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi, la promozione della formazione continua degli associati, l'adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo, la vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale, una struttura organizzativa tecnico-scientifica capace di attuare gli impegni, l'attivazione di uno sportello per il consumatore, la non esclusiva rappresentanza della professione, rendendo note inoltre tutte le attività e gli standard che garantiscono la qualità della professione.

2. Il sistema di attestazioni di Anai (art. 14 dello Statuto e art. 7 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci)

Anai ha elaborato un sistema di attestazione in grado di rappresentare oggettivamente la qualità dei servizi professionali prestati dal socio, svincolato da qualsiasi forma di ambiguità interpretativa rispetto ad un giudizio sulla persona, e si configura come la reale rappresentazione della competenza acquisita, della raggiunta maturità professionale e della concreta capacità di esercitare la professione.

Allo scopo di garantire una rispondenza con le competenze, abilità e conoscenze maturate, il socio può richiedere l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi; questa attestazione, rilasciata da Anai, si presenta come un'attestazione dinamica, non statica, suddivisa in due parti:

- la prima parte, di carattere generale, rappresenta il livello raggiunto (base, avanzato o esperto)
- la seconda parte, allegata, descrive gli ambiti di specializzazione del socio, secondo la declaratoria UNI.

Va da sé, che la caratteristica della dinamicità dell'attestazione è pensata anche in relazione al passaggio da un livello ad un altro che, in via incrementale, dimostra e garantisce competenze, conoscenze e abilità via via acquisite dal socio, debitamente tracciate in fascicoli personali creati per scopi organizzativi interni all'associazione.

3. Compiti del Comitato tecnico scientifico (art. 37 dello Statuto)

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo nazionale relativamente all'attività scientifica dell'Associazione e di valutazione e garanzia in merito all'attività di attestazione.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, ha il compito di: verificare i requisiti dei soci che richiedono il rilascio di attestazioni di qualità professionale; valutare le attività formative seguite dai soci ai fini dell'aggiornamento obbligatorio delle attestazioni; esprimere pareri ai fini della formulazione delle attestazioni, che vengono rilasciate dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale.

Il Comitato tecnico scientifico opera secondo le modalità indicate nell'art. 19 del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

4. Procedura di richiesta dell'attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci).

Il socio che svolge attività professionale può chiedere il rilascio dell'Attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi in cui si dichiara:

- il possesso dei titoli di studio e di formazione e delle esperienze professionali presentati dal Socio per l'iscrizione all'Associazione verificati dal Consiglio direttivo nazionale;
- l'impegno al rispetto degli obblighi deontologici che i Soci che svolgono attività professionale devono garantire e degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che, in base allo Statuto e al Codice di deontologia, sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi rilasciata dall'associazione;
- quali attività professionali ha svolto il Socio dopo l'iscrizione all'Associazione nell'ultimo triennio come comprovate con idonea documentazione e valutate dal Comitato tecnico scientifico;
- a quali attività di formazione professionale continua e di aggiornamento professionale ha partecipato il Socio e gli eventuali relativi titoli conseguiti nell'ultimo triennio, come comprovate con idonea documentazione e valutate dal Comitato tecnico scientifico;
- la presenza o assenza di sanzioni disciplinari per la violazione delle rispettive norme come riportate nell'Elenco dei Soci;
- l'eventuale possesso di polizza assicurativa RC professionale; il periodo di validità dell'attestazione.

Il socio che richiede l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi invia proprio il curriculum corredato dalla documentazione necessaria che comprovi l'effettivo svolgimento dei lavori in essi indicati per la valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico.

Sarà cura del socio descrivere in modo dettagliato lo svolgimento di ogni lavoro svolto attraverso l'indicazione di elementi (fondi, datazioni, consistenze, percentuale di attività in lavori di collaborazione ecc.) che possano dare concreti riferimenti al Comitato tecnico scientifico per la valutazione.

5. Elementi valutabili e metodologia per il rilascio dell'attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione e della attestazione dei qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci).



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

L'Attestazione qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci viene rilasciata sulla base dell'esame di:

- titoli di formazione e specializzazione,
- esperienze di aggiornamento professionale,
- attività professionali archivistiche di cui all'art. 5 dello Statuto e alla Norma UNI vigente per la figura dell'archivista;

Il Comitato tecnico scientifico opera una valutazione complessiva, articolata su tre livelli di qualità professionale (1° livello - Base; 2° livello - Avanzato; 3° livello - Esperto). Per l'individuazione di quale livello attribuire concorrono, secondo i criteri percentuali stabiliti, le valutazioni specificate e quantificate dagli Allegati (*Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali*) al regolamento.

6. Attestazione parte prima: valutazione e individuazione livello professionale

In base agli elementi presenti nella normativa Uni 11536 utilizzati per la costruzione delle griglie di valutazione per la formazione e le attività (ai quali sono stati attribuiti punteggi minimi e massimi), per la valutazione dei livelli il Comitato tecnico scientifico procede all'analisi dei dati presenti nel curriculum inviato dal socio che richiede l'attestazione e ascrivibili alle seguenti categorie:

- **Formazione:** vengono valutati i titoli formativi conseguiti dal socio in base al punteggio min/max individuati nella griglia di riferimento (*Tabella A - Griglia valutazione formazione*). Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione formazione"**.
- **Formazione continua:** vengono valutati i titoli conseguiti dal socio in base al punteggio min/max individuati nella griglia di riferimento e secondo i parametri indicati nel *Regolamento di Iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci* (art. 14) e nella allegata *Tabella A - Griglia valutazione formazione*. La valutazione della formazione continua non viene valutata in sede di prima applicazione per i soci che sono all'inizio della loro carriera professionale. Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione formazione permanente (aggiornamento)"**.
- **Attività professionale:** vengono valutate le esperienze lavorative del socio in base alla griglia di riferimento. Ogni componente del Comitato tecnico scientifico attribuisce una valutazione entro i valori min/max individuati per ciascuna attività nei 10 ambiti ai sensi della norma UNI e rispetto alla *Tabella B - Griglia valutazione attività professionali* allegata al *Regolamento*. Da questa analisi viene creata una **tabella riepilogativa denominata "Valutazione attività professionale"**



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Il Comitato tecnico scientifico utilizza le tre tabelle riepilogative con i rispettivi punteggi per la predisposizione di una “*Scheda personale sintetica di valutazione di ...*” (che rappresenta l’attestazione vera e propria) in cui sono espresse le misurazioni riferite alle tre categorie valutate e ponderate secondo i coefficienti di proporzione (35% formazione, 60% esperienza, 5% formazione continua); la somma dei tre valori ponderati rappresentano il punteggio complessivo che consente di individuare il corrispondente livello di specializzazione.

Sono individuati i seguenti 3 livelli di attestazione con i relativi punteggi:

- livello **Base** di attestazione da 36 fino a punti 300
- secondo livello **Avanzato** sta nell'intervallo da 301 a 810
- terzo livello **Esperto** parte da 811.

Nel corso del primo periodo di applicazione il CTS avrà l’onere di individuare le criticità formulando i suggerimenti per i necessari correttivi da apportare

7. Attestazione parte seconda: allegato descrittivo degli ambiti professionali esercitati

Si configura come un allegato dell’attestazione vera e propria e descrive gli ambiti di specializzazione del socio, secondo la declaratoria UNI.

Nella valutazione delle attività svolte dal socio, il Comitato tecnico scientifico rileva l’ambito/gli ambiti di specializzazione del socio che saranno puntualmente descritti nell’allegato all’attestazione, seguendo l’ordine e le declaratorie espresse dalla norma UNI in vigore

8. Pubblicazione sul sito web dell’associazione (art. 4 legge 4/2013)

Ai sensi dell’art. 4 c. 1 della legge 4/2013 le associazioni professionali pubblicato nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.